

N. 120108 Sent.



CONTENZ. N. 6830/05
CRONOL. N. 234
REPERT. N. 200108
COMUNICAZ. N. 2
DEP. MINUTA 22/11/07
P.M. _____
Esente da bollo L.488/99

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile e Penale di Parma - Sez. I - riunito in Camera di
Consiglio e composto dai Magistrati:

DOTT. RENATO MARI PRESIDENTE
DOTT. GIACOMO CICCIO' GIUDICE REL.
DOTT. VALERIA MONTESARCHIO GIUDICE

OGGETTO:
*Bancari - restituzione
somme.*

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa da:

[REDACTED] O e **[REDACTED]**, rappresentati e difesi
enrambi dall'avv. **[REDACTED]** ed elettivamente domiciliati presso lo
studio di quest'ultimo in Parma, via **[REDACTED]**

- ATTORI -

contro

BANCA POPOLARE dell'EMILIA ROMAGNA Srl, in persona del
suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Alberto Scotti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in
Parma, via Farini n. 37.

- CONVENUTA -

Causa Civile iscritta al n. 6830/05 del Ruolo Generale ed assegnata a
sentenza sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 14.11.2007, come da
verbale in atti.

ESATTI DIRITTI DI
O COPIA
O CERTIFICATO
CON MARCHE DA
BOLLO € 6,20
PARMA 13/12/07
FIRMA [Signature]

MOTIVAZIONE

Si da' atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 16 comma quinto D.Lgs. 5/2003.

I profili di nullita' del contratto di vendita delle obbligazioni Parmalat negoziati dalla banca convenuta sono stati ricondotti dagli attori nell'ambito della citazione alla carenza di forma scritta prevista ad substantiam, alla annullabilita' per vizio del consenso, alla violazione di norme imperative quali quelle del T.U.F. e dei regolamenti di attuazione, alla violazione delle norme relative alla sollecitazione del pubblico risparmio, alla violazione dei doveri di diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal T.U.F. e dal Reg. Consob 11522/1998, all'invalidita' dei contratti per mancanza dei necessari prospetti informativi ed alla violazione del divieto di agire in conflitto di interessi.

Con riguardo ai vari profili di invalidita' dedotti dagli attori, si rileva quanto segue.

Non sussiste la nullita' del contratto per carenza della forma scritta prevista ad substantiam avendo la Banca convenuta prodotto l'ordine di acquisto del 13 giugno 2003 (doc. n. 2 di parte convenuta).

Per quanto attiene alla domanda di annullamento dei contratti, secondo quanto prospettato da parte attrice i contratti si dovrebbero annullare per essere stati perfezionati avendo l'acquirente manifestato il proprio consenso sulla base di un errore essenziale e scusabile, determinato dalla

condotta della società venditrice del bene e non da inadempienze dell'investitore (artt. 1427, 1428, 1429 e 1439 c.c.).

Sottesa alla prospettazione attorea giace l'idea che, se all'investitore fossero state messe a disposizione le informazioni di cui è stata omessa tanto l'acquisizione che il trasferimento, egli si sarebbe comportato in modo del tutto difforme da quanto è accaduto, orientandosi verso un diverso prodotto obbligazionario.

Ci si troverebbe di fronte, dunque, ad un errore essenziale e riconoscibile dalla banca sull'oggetto, ovvero su una qualità essenziale del *prodotto*.

In vero, ritiene il Collegio, conformemente alla giurisprudenza di questo Tribunale (cfr., tra le altre, le sentenze n. 815/2006 e 131/2007), che la tesi dell'errore negoziale non sia fondatamente sostenibile.

Ed infatti, nel caso di specie, non sussiste errore che cada sull'oggetto del contratto (art. 1429, I co. n. 1): le parti volevano concludere ed hanno concluso un contratto di investimento, secondo le opzioni di investimento redatte e sottoscritte.

Il diritto trasferito con il contratto è dunque identico a quello che l'investitore intendeva acquisire al proprio patrimonio.

Non sussiste inoltre errore sull'oggetto della prestazione (art. 1429, I co. n. 2): l'investitore ha inteso acquisire un pacchetto di titoli, del tipo di quelli effettivamente trasferiti dalla Banca su ordine del cliente.

Non c'è, dunque, divergenza (incolpevole, scusabile e impreveduta) tra oggetto dell'operazione programmata e oggetto che in concreto è stato acquisito al patrimonio del cliente.

La redditività del titolo è solo un attributo connesso, non già alle qualità del prodotto, bensì ad una serie di circostanze che, complessivamente considerate, individuano e delineano la rischiosità dell'investimento.

Nel caso di specie, la divergenza creatasi non è, dunque, riferita all'identità dell'oggetto, che per definizione non si dà in caso di acquisto di cose fungibili (come i titoli sul mercato); né è riferita, tantomeno, alle qualità dell'oggetto della prestazione: il soggetto voleva acquistare titoli di quella tipologia, e la Banca lo ha fatto per suo conto. Ciò che difetta è la redditività agognata ma, pur ragionando nell'ottica dell'errore, il rischio è qualità intrinseca che connota il tipo di prodotto acquistato.

In ogni caso, pur ammettendo, in astratto, che l'inadempimento della banca agli obblighi informativi, nei termini esposti dalla difesa, abbia inciso sulla formazione del consenso negoziale, viziandolo e provocando nella cliente un errore nell'acquisto del titolo, non ne è dimostrata l'essenzialità né la riconoscibilità (art. 1428 c.c., in arg. v. Trib. Roma 13 giugno 2005).

Premesso che la parte la quale chiede l'annullamento del contratto per errore "non può limitarsi ad affermare la qualità essenziale di quel vizio, ma ha l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali tale qualità risulta" (così C. n. 3378/1993), gli attori avrebbero dovuto dimostrare che, in relazione al comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, l'errore verteva proprio sull'identità ovvero su una qualità dell'oggetto della prestazione (art. 1429 n. 2 c.c.), intesa nel senso di conformazione giuridica e materiale del titolo acquistato e non già sulla maggiore o minore convenienza economica dell'affare che è, in ipotesi, certamente estranea alla previsione degli artt. 1427 e ss. c.c..

La convenienza afferisce, infatti, non all'oggetto del contratto ma alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un determinato accordo, "non tutelata con lo strumento dell'annullabilità anche perché non è riconosciuta dall'ordinamento tutela rispetto al cattivo uso dell'autonomia contrattuale, e all'errore sulle proprie, personali valutazioni, delle quali ciascuno dei contraenti assume il rischio" (cfr. C. Sez. III, 3 aprile 2003 n. 5139).

Trattandosi, comunque, di vizio determinante la formazione della volontà negoziale, gli attori avrebbero dovuto dimostrare che qualora avessero ricevuto le informazioni dovute al momento della contrattazione del titolo, non lo avrebbero certamente acquistato, essendo, quindi, irrilevante (ai fini dell'errore richiesto per l'annullamento del contratto) il successivo andamento (e peggioramento) del titolo stesso, il che non è in alcun modo avvenuto.

Non sussiste la nullità dei contratti per violazione dell'art. 21 del T.U.F., dell' art. 26 e 29 comma terzo del Reg. Consob 11522/1998, e più in generale dei doveri di informazione, di correttezza e di diligenza gravanti sulla Banca e previsti ex lege e ciò in quanto, come da ormai copiosa giurisprudenza anche di questo Tribunale, non appare fondato il ricorso indiscriminato alla severa sanzione di nullità del contratto nei casi di violazione di norme comportamentali generali che, in quanto prive di specificità, non risultano idonee ad individuare precise regole di comportamento cui uniformare la condotta dell'agente, e che in ogni caso rimangono estranee alla fattispecie negoziale, salvo naturalmente che tale incidenza sia prevista espressamente dalla legge (v., in tal senso, Cass.

19024/2005; Trib Parma sent. 199/2006 e 131/2007 ; Trib. Milano sent. 25 luglio 2005; Trib. Taranto, 27 Ottobre 2004, in Giur IT 2005., 754; Trib. Roma 25/5/05; Trib Monza, sez Desio, 27/7/04 in Resp Civ e Prev 2005, 135; Trib. Genova 15 Marzo 2005)

Non sussiste la violazione delle norme relative alla sollecitazione al pubblico risparmio, a cui si ricollegerebbe la dedotta invalidita' dei contratti per mancanza dei necessari prospetti informativi.

I titoli per cui è causa sono obbligazioni PARMALAT emesse da una società finanziaria del gruppo, residente in Olanda (PARMALAT FINANCE CORP BV.).

Trattasi di un'emissione destinata alla categoria degli investitori istituzionali e, quindi, non collocata presso mercati regolamentati.

La cessione delle obbligazioni a investitori istituzionali esaurisce la fase del collocamento.

Successivamente, le obbligazioni divengono negoziabili sul mercato secondario (regolamentato e/o non regolamentato), senza che, per questa fase, sia prevista la doverosa consegna del prospetto informativo.

In particolare, la Banca Convenuta ha acquisito i titoli, che ha ridislocato sugli odierni attori, aderendo all'ordine della clientela (v. testimonianza di Morgillo Maurizio).

Né può dirsi nella specie sussistente una ipotesi di "sollecitazione" all'investimento posto che per aversi "sollecitazione" al pubblico occorre ravvisare:

- lo svolgimento di una attività di tipo promozionale qualificabile come "offerta", "invito ad offrire" o "messaggio di tipo promozionale";

- la sussistenza di un pubblico indifferenziato di soggetti (offerta *ad incertam personam*);
- l'adozione di modalità uniformi e standardizzate (in tale direzione si è pronunciata la Consob nella audizione 27/4/2004 alla Camera dei Deputati-Commissione Finanze).

Dunque BPER non aveva l'obbligo di rilasciare alcun prospetto informativo relativamente ai titoli di cui è causa.

Lamentano ancora gli attori che l'operazione di compravendita in contestazione sarebbe stata eseguita dalla banca in conflitto di interesse, avendo operato non solo come loro mandataria, ma anche, agendo *in rem propriam*, quale controparte negoziale, quale venditore dei titoli trasferiti dal proprio "paniere titoli" al "dossier" intestato alla cliente, in contrasto con l'art. 27 del regolamento Consob n° 11522.

L'assunto non è, nell'ipotesi concreta, condivisibile.

Fermo restando – come anche la stessa Consob ha già avuto modo di riconoscere, e come già questo Tribunale ha avuto modo di chiarire nelle sentenze nn. 877/05 e 282/06 – che l'esistenza di una esposizione creditoria della banca *nei confronti dello stesso emittente non determina di per sé la sussistenza del conflitto di interesse*, poiché altrimenti e per assurdo le maggiori banche italiane dovrebbero sempre segnalare il conflitto in occasione della negoziazione di obbligazioni societarie, *"con il possibile risultato di far perdere selettività e quindi effettività alla segnalazione medesima"*, rileva il Collegio che, a maggior ragione, deve escludersi anche la astratta possibilità di un conflitto di interesse nel caso presente.

Del resto, e fermi restando gli oneri probatori gravanti in riguardo sugli attori, tutte le operazioni di negoziazione in questione erano completamente indifferenti per la banca convenuta poiché, quale che fosse l'obbligazione venduta, il suo guadagno era rappresentato unicamente dalle commissioni per l'operazione, senza lucro ulteriore (spread) sulle operazioni.

I titoli di cui è causa non costituivano, infatti, una obbligazione emessa dalla banca o da società del suo gruppo e, per lo più, neppure si trattava di titoli detenuti nel portafoglio di sua proprietà, provvedendo essa, come visto, ad acquistare via via, i titoli che negoziava su base individuale con la propria clientela.

In ogni caso, la situazione di conflitto di interessi rilevante agli effetti della contestazione di violazioni comportamentali è solo quella *attuale*, ossia una situazione in cui l'intermediario non solo potenzialmente, ma anche effettivamente, realizzi un suo interesse in conflitto con quello del cliente.

Il conflitto, poi, neppure esiste nel caso in cui, nell'operazione di negoziazione, la banca si ponga in contropartita diretta (cfr., Trib. Mantova 5 aprile 2005, *G.M. c. Cassa Carpi*). Tale caso non costituisce affatto una situazione di conflitto di interessi ma, più semplicemente, quella forma di negoziazione che il TUF riconosce come legittima e disciplina all'art. 1 comma 5 lett. a), denominandola "negoziazione in conto proprio".

La stessa Consob è stata assolutamente esplicita nel senso che la negoziazione in conto proprio non determina, di per sé, una situazione di conflitto di interessi, che va valutato *in concreto* e si ha solo quando l'intermediario persegue - contemporaneamente alla operazione - un

interesse diverso ed ulteriore rispetto a quello tipico del contratto di investimento.

In ogni caso, non potrebbe ipotizzarsi che la vendita agli attori sia stata incoraggiata al fine di eliminare ingombranti giacenze del titolo nel portafoglio, posto che risulta documentato agli atti che la Banca convenuta è ricorsa ripetutamente, prima e dopo le negoziazioni di specie, al mercato per acquisire le medesime obbligazioni di cui è causa al fine soddisfare le richieste dei propri clienti.

Per tali ragioni, la domanda spiegata in giudizio, volta all'acclaramento di un conflitto di interessi ed alla successiva pronuncia di annullamento, va rigettata, siccome infondata.

Occorre da ultimo esaminare la domanda proposta dagli attori volta al risarcimento del danno derivante dall'asserito comportamento negligente della banca convenuta.

Presupposto per la dedotta responsabilità risarcitoria e' evidentemente la sussistenza di un comportamento inadempiente da parte della convenuta, e pertanto, nell'esaminare i comportamenti tenuti dagli intermediari nelle singole fattispecie, dovrà essere valutata l'importanza dell'inadempimento dedotto dall'investitore, sia ai fini della condanna al risarcimento dei danni, sia ai fini della eventuale risoluzione del contratto, quando le violazioni commesse risulteranno di gravità tale da compromettere del tutto l'equilibrio del rapporto negoziale.

In questa prospettiva occorre poi distinguere, a seconda della domanda che le parti abbiano voluto azionare.

Infatti, delle due l'una: o si deduce l'inadempimento allo specifico fine di

trarne uno squilibrio che, incidendo sullo svolgimento del rapporto, infici l'interesse ad ottenere il risultato garantito in contratto, con lo scopo di ottenere la risoluzione del contratto e, per l'effetto, la restituzione del capitale investito; o si deduce l'inadempimento allo specifico fine di mantenere in vita il contratto e ottenere il rendimento che era stato preventivato al momento in cui il contratto era stato sottoscritto.

Nel primo caso, si deduce l'inadempimento, si richiede la pronuncia di risoluzione e si aspira alla restituzione, al fine di sottrarsi agli effetti di un contratto rimasto inattuato.

In tanto, tuttavia, a questa indagine si può dare corso in quanto la parte abbia formulato domanda di risoluzione e contestuale (e connessa) domanda di restituzione dell'importo già versato all'Istituto di Credito.

Diversamente, l'effetto giuridico connesso all'espressa domanda di accertamento dell'inadempimento non può spiegare in concreto alcun utile effetto per gli attori, né a ciò potrebbe, in alternativa, supplire una generica domanda di risarcimento del danno, siccome intrinsecamente inidonea a raggiungere il risultato tecnico poc'anzi descritto.

Ebbene, nel caso di specie, la parte ha omissso di formulare domanda di risoluzione del contratto e di restituzione avendo il difensore degli attori semplicemente formulato generica domanda risarcitoria, incompatibile strutturalmente (in quanto per definizione accessoria) con gli effetti restitutori sperati.

Nel secondo caso, la questione è ancora più complessa, in quanto la declaratoria dell'inadempimento si abbina all'interesse a mantenere in vita il contratto, onde ottenerne il rendimento sperato, quasi che la Banca

lo avesse promesso.

Ebbene, così ragionando deve concludersi che una siffatta pretesa è infondata in diritto atteso che la logica dell'operazione economica intrapresa non può essere arbitrariamente letta in maniera tale da rendere l'Istituto di credito garante del rendimento dei titoli negoziati. La Banca, infatti, agisce come intermediario (istituzionale). Essa acquista e rivende, nell'interesse del cliente. Occorre dunque verificare solo se essa abbia bene e fedelmente adempiuto agli obblighi su di lei incombenti quale intermediario (vd più dettagliatamente infra).

Il rendimento dei titoli è, invece, funzione di dinamiche interne al mercato ed estranee alla Banca, rispetto alle quali è impensabile chiamare quest'ultima a garantire il rendimento percentuale dedotto a fondamento del titolo obbligazionario trattato. Interpretata in questo senso, l'istanza risarcitoria risulta quindi infondata.

Occorre poi osservare che la fattispecie in esame trova diretta regolamentazione, oltre che nel programma negoziale concluso inter partes, anche e soprattutto nella disciplina di settore (pedissequamente trasfusa nel primo), raccolta sia nel TU 58/98 (artt 21 e 23 per quel che qui più direttamente interessa che nel successivo regolamento attuativo della Consob nr 11522/98 (artt. da 26 a 30) che, com'è noto, costituiscono le fonti normative, primaria e secondaria, in seno alle quali risultano cristallizzati i doveri degli intermediari finanziari nello svolgimento dei servizi di investimento (tra i quali va annoverato quello che qui rileva di negoziazione di strumenti finanziari giusta l'art 1, comma V, lettere a e b del TUF).

Più in particolare, l'art 21 del TUIF prevede – tra gli altri criteri generali – che, nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, i soggetti abilitati devono *comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati (lettera a), acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati (lettera b).*

In attuazione del precetto generale dettato nel Tuf, l'art 26 del regolamento 11522 sancisce poi a carico degli intermediari, sempre nell'interesse degli investitori e dell'integrità del mercato mobiliare, *l'obbligo di acquisire una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire (lettera e);* ai sensi del successivo art 28 è altresì previsto che *prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio* mentre *l'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore;* ancora, giusta il comma II del citato art 28, *gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate*

sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento; infine, ai sensi dell'art 29 stesso regolamento, è espressamente imposto che " gli intermediari autorizzati debbono astenersi dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione dovendo, in tali casi, informare l'investitore della inadeguatezza dell'operazione e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione e provvedere alla stessa solo in esito ad un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

Il quadro normativo sopra riferito, pedissequamente richiamato in più punti dal programma negoziale specificatamente adottato nella specie dalle parti in occasione del contratto sottoscritto, porta il Collegio a ritenere che lo schema relativo alla negoziazione di strumenti finanziari, pur se non esaustivamente riconducibile alle figure codicistiche del mandato o della commissione, trova tuttavia in questi tipi contrattuali forti momenti di analogia che divengono punti di assoluta identità con specifico riguardo agli ordini impartiti all'investitore e portati ad esecuzione dall'intermediario in forza dell'incarico conferito a monte.

Più precisamente, ma per forza di cose succintamente, ritiene il Collegio:

1. che i particolari doveri imposti normativamente agli intermediari, icasticamente riassunti nella sinergia tra gli obblighi di informarsi (sulla situazione finanziaria del cliente; sulla propensione al

rischio dello stesso, sulla conoscenza che questi ha del mercato finanziario e sulle connotazioni del prodotto oggetto dell'investimento), informare (il cliente della tipologia del prodotto finanziario oggetto di interesse) e di non effettuare operazioni non adeguate (alle informazioni attive e passive sopra riferite), trovano una immediata giustificazione nella esigenza di ridurre la asimmetria informativa che contraddistingue le relazioni tra intermediario e investitore e si sostanziano, conseguentemente, in regole di condotta sicuramente più stringenti rispetto a quelle dettate nel codice civile in punto ai doveri di correttezza, lealtà e diligenza chiesti al mandatario;

2. che tuttavia, pur se gli obblighi gravanti sull'intermediario non consentono di ricondurre lo schema del contratto relativo alla negoziazione di strumenti finanziari pacificamente e pedissequamente alla figura del mandato, non v'è ragione, per contro, per distinguere tra l'ordine impartito dall'investitore all'intermediario e le istruzioni dettate dal mandante al mandatario nella esecuzione del mandato, trattandosi in entrambi i casi di dichiarazioni non negoziali di volontà (cd determinative) cui fa seguito una mera attività esecutiva (l'acquisto o il disinvestimento) che non si concreta in un ulteriore accordo tra le parti (proprio perché l'intermediario esegue e non accetta di eseguire l'ordine);
3. che quanto affermato sub 2) trova conferma nel disposto dell'art 29 del regolamento n. 11522 che, in presenza di operazioni non

adeguate, in prima battuta legittima l'intermediario ad astenersi dall'esecuzione ma poi impone allo stesso di dare comunque corso all'ordine in caso di insistenza in tal senso manifestata dal cliente all'uopo debitamente informato.

Segue che, alla luce di quanto sopra, il contratto stipulato inter partes, pur se non riconducibile, pedissequamente, all'alveo della disciplina dettata in tema di mandato, da questa tuttavia deriva la sua struttura di base (concretandosi in un contratto di durata con il quale l'investitore conferisce all'intermediario l'incarico avente ad oggetto, per l'appunto, l'attività di negoziazione e raccolta ordini su strumenti finanziari) dalla quale devia in termini di evidente rilevanza in punto alla regolamentazione degli obblighi di diligenza imposti al mandatario (in considerazione della specialità dell'oggetto dell'incarico e dei soggetti che lo eseguono) ma non con riferimento al momento della esecuzione dell'incarico.

L'inadempimento, in particolare, attiene alla avvenuta esecuzione dell'ordine impartito dall'investitore senza ottemperare ai canoni comportamentali che trovano fonte immediata nel contratto di investimento e mediata nelle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la materia de qua.

Con l'ulteriore precisazione, per completezza di disamina, che, in ipotesi di iniziativa volta alla risoluzione del contratto

- ad essere aggredito è il contratto base di investimento e non l'ordine, che costituisce solo un momento esecutivo e non un accordo;
- la gravità dell'inadempimento andrà vagliata tendendo conto

della natura degli interessi tutelati, non esclusivamente riconducibili alla sfera soggettiva del contraente investitore;

- comunque, vertendosi in ipotesi di contratto di durata, opera il disposto di cui all'art 1458 c.c. e viene quindi travolto il contratto (di investimento) limitatamente al solo ordine negoziato in difformità agli obblighi di condotta, senza che la risoluzione si estenda agli altri ordini e acquisti posti in essere in forza del contratto base e che la stessa possa comunque incidere sul contratto di acquisto realizzato dall'intermediario con il terzo sul mercato.

Nella specie, gli attori lamentano di non essere stati debitamente informati del rischio dell'investimento nei titoli di cui è causa.

In particolare deducono di essere stati indotti all'investimento operato siccome spinti dalla falsa rappresentazione che i titoli Parmalat fossero un *investimento sicuro* e di *non aver ricevuto alcuna concreta informazione supportata da dati ufficiali sull'affidabilità del titolo*.

Ora, è regola del mercato che il rendimento di un titolo è inversamente proporzionale alla garanzia di sottrazione al rischio (vedasi, per converso, il basso tasso di interesse garantito dai titoli di Stato, titoli – per definizione – destinati al mercato del piccolo risparmiatore).

Seppure possa dirsi di comune esperienza, e dunque circostanza che non necessita di una particolare informazione, il fatto che a rendimenti progressivamente più alti corrisponda un rischio di investimento più elevato, in ogni caso la avvertenza è contenuta nella nota informativa che nella specie è stato consegnata agli attori e da essi sottoscritta e la categoria

speculativa in cui detti titoli erano riferiti appariva del tutto compatibile con il "profilo" degli odierni attori.

Nello specifico, l'ordine di acquisto delle obbligazioni risulta essere stato sottoscritto nonostante nello stesso fosse stata specificata l'inadeguatezza dell'operazione e dandosi atto della ricezione di preventiva avvertenza circa la sua rischiosita' (in rapporto al soggetto emittente, al grado di liquidita' del valore immobiliare che ne e' oggetto, alla volatilita' del cambio) ma da eseguirsi su specifica disposizione impartita dall'investitore consapevole della scelta di investimento effettuata (v. doc. n. 2 di parte convenuta)

Inoltre gli attori all'atto dell'acquisto dei titoli per cui e' causa risultavano abituali investitori anche in prodotti azionari e per importi di una certa rilevanza, per come emergente dall'estratto conto titoli a loro intestato.

Dal complessivo esame della documentazione prodotta dalla Banca convenuta, puo' dunque desumersi che gli attori, lungi dall'essere *investitori sprovveduti*, hanno operato innanzi alla Banca quali operatori con esperienza e consapevolezza del rischio, investendo somme ingenti, accettando rischi oggettivamente maggiori di quelli usuali per i "*prudenti risparmiatori che vogliono esclusivamente un investimento sicuro*" e ricercando rendimenti ben piu' elevati di quelli associati ai Titoli di Stato.

In questo contesto, se, da un canto, l'obbligo di informazione non puo' dirsi omesso (non potendosi ritenere che la Banca abbia negato di evidenziare dati ad essa noti), neppure le operazioni possono dirsi "inadeguate".

Ed invero, il profilo di rischio che emerge dalla composizione del patrimonio degli attori risulta compatibile con l'acquisto dei titoli

Parmalat, quali apparivano essere al tempo dell'investimento, o quantomeno, con la posizione degli attori, sì come da essi stessi volontariamente rappresentata.

Né giova appellarsi alla circostanza che essi furono indotti a ritenere che si trattasse di titoli sicuri: l'obbligo di informazione non sottrae il risparmiatore al rischio connesso all'acquisto dei titoli, ma lo aiuta semplicemente a gestirlo.

In una certa misura, il risparmiatore che agisce nel mercato dei titoli sottraendosi egli stesso alla comunicazione del proprio assetto patrimoniale si espone (cfr. art. 1227 c.c.), volontariamente, ad un'autonoma gestione di quel rischio, sollevando la Banca da un ulteriore e diverso obbligo "di garanzia" volto a preservare il cliente dall'incauto acquisto.

Quanto alla espressamente contestata inadeguatezza della operazione in questione si osserva che

- pur avendo, nella specie, gli attori volontariamente omesso di fornire le informazioni utili alla individuazione del profilo di investitore cui appartenevano all'epoca della stipula del contratto di negoziazione, così come consentito dall'art 28 del più volte citato regolamento Consob, siffatta circostanza non precludeva comunque alla banca (che mostra, peraltro, nelle sue difese di esserne consapevole), in forza di siffatta omissione, di prescindere dalla valutazione della adeguatezza dell'operazione commissionata (cd suitability rule, che rappresenta il fulcro del diligente adempimento chiesto all'intermediario);

in tali casi la valutazione della adeguatezza va effettuata all'uopo considerando tutti i dati comunque riferibili al cliente del quale l'intermediario è comunque in possesso, se del caso anche guardando a pregresse esperienze maturate dal cliente nel campo del mercato finanziario (cfr. la comunicazione Consob nr DI / 30396 del 21 aprile 2000);

Né alcun profilo di inadempimento rilevante può essere ricollegato alla circostanza che i titoli dedotti nell'ordine di investimento fossero titoli esteri, anziché titoli negoziati sul mercato interno.

Ritiene a tal proposito il Tribunale che non possa ravvisarsi nesso eziologico fra il danno dedotto (perdita di valore a titolo di *default*) e la mancata specificazione della natura estera del titolo.

Invero, l'aver di fatto acquistato un prodotto asseritamente diverso da quello voluto ed in presenza di un *deficit* informativo (sulle caratteristiche del prodotto in concreto comperato) può configurare un danno solo se il pregiudizio sarebbe stato altrimenti evitabile, in presenza di corretta ed adeguata informazione (cfr. Trib. Milano 9 novembre 2005, S.C.+3 c. C.R.P.P. S.p.A.).

Nel corso del giudizio, dalla documentazione in atti, è emerso come gli attori abbiano dato il loro consenso all'acquisto di obbligazioni Parmalat, perché ritenute dotate di un interesse remunerativo, in conseguenza non vi è elemento, neppure presuntivo, per ritenere che a conoscenza della origine estera della società emittente, comunque riconducibile alla azienda di Collecchio, avrebbero abdicato l'idea dell'investimento, rinunciando all'interesse promesso (e lucrato nel

primo periodo).

Esclusa, l'inadeguatezza della operazione al momento dell'acquisto e l'incidenza della natura "estera" del titolo, deve poi ancor più radicalmente negarsi che in forza del contratto di negoziazione stipulato inter partes gravasse sull'intermediario l'obbligo specifico di attivarsi per favorire il disinvestimento del titolo in ipotesi di verosimile default dello stesso.

Più precisamente, ritiene il Tribunale che l'attività di consulenza finanziaria che si accompagna implicitamente al contratto di negoziazione e che appare implicitamente sottesa ai tre momenti dell'obbligo di informarsi, informare e valutare l'adeguatezza dell'ordine impartito, trova un limite invalicabile, per l'appunto, nella negoziazione finalizzata all'acquisto o al disinvestimento, dovendosi escludere, per il resto, che gravi sull'intermediario in tali casi un obbligo specifico di monitorare l'andamento del titolo (e quindi della situazione finanziaria dell'emittente) al fine di suggerire all'investitore di intervenire sul mercato per ridurre eventuali conseguenze negative collegabili a probabili default.

La domanda attorea non può quindi essere accolta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo


- rigetta le domande proposte da Giuberti Arnerio e Menghini
Maria;

... > condanna gli attori in solido tra loro al pagamento delle spese di lite che si liquidano in E. 2276,92 per competenze ed E. 3000,00 per onorari oltre ad IVA e CPA.

Parma, 18 novembre 2007 .

Il giudice est.


Dott. Giacomo Ciccio



Il Presidente

Dott. ~~Renato Manti~~ ~~Renato Manti~~

RENATO MANTI



TRIBUNALE DI PARMA
Dispositivo in Cancelleria
II 22 GEN. 2008
Il Collaboratore di Cancelleria

~~IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA~~
~~RENATO MANTI~~

Agenda della attività - 2007